Supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni) alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 170 del 22 giugno 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 20.000 - Semestre L. 12.000 - Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso; fascicoli di annate arretrate: il doppio
Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, Via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni nel « Bollettino delle estrazioni », come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

N. 37

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ESTRAZIONI EFFETTUATE IL 2 APRILE 1979 PER IL RIMBORSO DI

SPECIALI CERTIFICATI DI CREDITO 10% 1977/1988 e 1978/1988

(Amministrati dalla Direzione generale del tesoro)

1) **Speciali certificati di credito 10% - 1977/1988** (Estinzione dei debiti degli Enti mutualistici)
2) **Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988** (Fondo nazionale per l'Assistenza ospedaliera)
3) **Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988** (Fondo nazionale per l'Assistenza ospedaliera)
4) **Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988** (Fondo nazionale per l'Assistenza ospedaliera)

Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione.

1) Nella prima estrazione degli SPECIALI CERTIFICATI DI CREDITO 10% - 1977/1988, emessi per l'ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 6 agosto 1977, è risultata sorteggiata la:

Serie 9ª

2) Nella prima estrazione degli SPECIALI CERTIFICATI DI CREDITO 10% - 1978/1988, emessi per il FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA, in base alla legge 8 agosto 1977, n. 565 ed al decreto ministeriale 4 ottobre 1977, è risultata sorteggiata la:

Serie 4ª

3) Nella prima estrazione degli SPECIALI CERTIFICATI DI CREDITO 10% - 1978/1988, emessi per il FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA, in base alla legge 8 agosto 1977, n. 565 ed al decreto ministeriale 14 novembre 1977, è risultata sorteggiata la:

Serie 7ª

4) Nella prima estrazione degli SPECIALI CERTIFICATI DI CREDITO 10% - 1978/1988, emessi per il FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA, in base alla legge 8 agosto 1977, n. 565 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1977, è risultata sorteggiata la:

Serie 10ª

I Certificati di Credito appartenenti alle suddette serie, sorteggiate per ciascuna delle emissioni sopraindicate, sono rimborsabili a decorrere dal 1º luglio 1979 e cessano da tale data di fruttare interessi.

Le somme relative ai Certificati di Credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Le estrazioni sono state eseguite dall'apposita Commissione di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con la partecipazione di un funzionario della Direzione Generale del Tesoro, come disposto dall'art. 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito com modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è con l'osservanza delle formalità prescritte dai decreti ministeriali sopra indicati per ciascuna delle emissioni.

Il Presidente della Commissione
G. CRISCI

Il Funzionario della Direzione Generale del Tesoro
A. MOSCATELLI

Il Segretario della Commissione
P. GRANDINETTI

(3916)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651074/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.